

Legge regionale 14 gennaio 1998, n.1

Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico.

ARTICOLO 1

(Finalità')

1. La Regione Toscana, nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale, sostiene, con la presente legge, le attività volte a conseguire e diffondere il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale.

2. A tal fine, in particolare, la Regione:

- a) può finanziare lo svolgimento delle attività di tenuta dei libri genealogici delle specie di interesse zootecnico;
- b) può sostenere l'esecuzione dei controlli della produttività animale finalizzati all'attività di miglioramento genetico;
- c) può attivare iniziative volte alla sperimentazione delle tecniche di inseminazione strumentale nella specie ovina;
- d) può promuovere la diffusione dell'inseminazione strumentale negli allevamenti delle specie ovina ed equina;
- e) può incentivare la valutazione genetica degli arieti di razze da latte destinati alla produzione di seme per l'inseminazione strumentale;
- f) può agevolare l'organizzazione, nell'ambito regionale, delle manifestazioni zootecniche ufficiali o, comunque, di particolare rilevanza e la partecipazione alle stesse degli allevatori interessati;
- g) può finanziare le attività di acquisizione ed elaborazione delle informazioni relative all'esercizio della riproduzione animale.

ARTICOLO 2

(Attività di tenuta dei libri genealogici)

1. Per lo svolgimento delle attività di tenuta dei libri genealogici delle specie di interesse zootecnico può essere concesso un contributo annuale sulle spese sostenute e riconosciute ammissibili, fino al 100% delle medesime, a favore dei soggetti di cui all'art. 12 ed ai sensi dello stesso.

2. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili e le modalità per la presentazione delle richieste di contributo sono stabiliti ai sensi dell'art. 9.

ARTICOLO 3

(Esecuzione dei controlli della produttività animale)

1. Per l'esecuzione dei controlli della produttività animale, finalizzati all'attività di miglioramento genetico, può essere concesso un contributo annuale sulle spese sostenute e riconosciute ammissibili, fino al 70% delle medesime, a favore dei soggetti di cui all'art. 12 ed ai sensi dello stesso.

2. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili e le modalità per la presentazione delle richieste di contributo sono stabiliti ai sensi dell'art. 9.

ARTICOLO 4

(Attività regionale per la sperimentazione dell'inseminazione strumentale nella specie ovina)

1. La Giunta regionale può attivare specifiche iniziative volte alla sperimentazione delle tecniche di inseminazione strumentale nella specie ovina.

2. La sperimentazione potrà interessare un numero di capi che non dovrà superare quello minimo necessario a conferire rappresentatività e validità ai risultati rilevati. Tale numero è preliminarmente individuato dagli organi tecnici della Giunta regionale, nell'atto in cui viene stabilito il relativo finanziamento.

3. I risultati riscontrati con le iniziative di sperimentazione sono divulgati a cura della Regione ed i dati relativi sono resi disponibili a tutti gli interessati.

ARTICOLO 5

(Diffusione della inseminazione strumentale nelle specie ovina ed equina)

1. Allo scopo di diffondere l'inseminazione strumentale negli allevamenti agricoli delle specie ovina ed equina può essere concesso un contributo, fino al 100% della spesa ammissibile, per la realizzazione di organici progetti annuali, a favore dei soggetti di cui all'art. 12 ed ai sensi dello stesso, che provvedono ad attuarli, per un periodo della durata non superiore a sei anni.

2. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili e le modalità per la presentazione delle richieste di contributo sono stabiliti ai sensi dell'art. 9.

ARTICOLO 6

(Valutazione genetica arieti di razze da latte)

1. Allo scopo di incentivare la valutazione genetica degli arieti di razze da latte da impiegare per la produzione di seme da utilizzare per l'inseminazione strumentale, può essere concesso un contributo, fino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile,

per la realizzazione delle valutazioni genetiche sopra dette.

2. L'individuazione dei soggetti richiedenti e' effettuata ai sensi dell'art. 12.

3. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili e le modalita' per la presentazione delle richieste di contributo sono stabiliti ai sensi dell'art. 9.

ARTICOLO 7

(Manifestazioni zootecniche)

1. Al fine di agevolare l'organizzazione, nell'ambito regionale, delle manifestazioni zootecniche ufficiali o, comunque, di particolare rilevanza dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle diverse specie e razze e per facilitare la partecipazione alle stesse degli allevatori interessati, possono essere concessi i seguenti incentivi:

- a) Contributo, fino al 100% della spesa sostenuta e riconosciuta ammissibile, per l'organizzazione di manifestazioni a carattere nazionale o regionale;
- b) parziale rimborso delle spese di trasporto sostenute, a favore degli allevatori, per ogni capo presentato alle manifestazioni a carattere provinciale o interprovinciale, determinato come compenso forfettario per ogni capo partecipante, secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 9;

2. Il compenso forfettario di cui alla lettera b) del comma 1 puo' essere concesso anche per la partecipazione di specie animali di interesse zootecnico di razze autoctone della regione a manifestazioni a carattere nazionale che si svolgono fuori dell'ambito regionale.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti organizzatori delle manifestazioni di cui al primo comma presentano alla Giunta regionale le proposte relative alle manifestazioni che intendono organizzare nell'anno successivo.

4. I criteri per la determinazione della spesa ammissibile per le azioni di cui alla lettera a) del comma 1 nonche' le modalita' per la presentazione delle richieste di concessione dei benefici previsti ai commi 1 e 2 sono stabiliti ai sensi dell'art. 9.

ARTICOLO 8

(Informazione sull'attivita' di riproduzione animale)

1. Al fine di assicurare l'acquisizione e l'elaborazione delle informazioni sull'attivita' di riproduzione animale, la Giunta regionale puo' stipulare specifiche convenzioni con i soggetti di cui all'art. 12 ed ai sensi dello stesso, prevedendo il pagamento agli stessi soggetti di un compenso, a titolo di rimborso delle

spese di elaborazione sostenute.

ARTICOLO 9

(Competenze del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede:

- a stabilire i criteri per la determinazione delle spese ammissibili per le attività di cui al comma 1 dell'art. 2, al comma 1 dell'art. 3, al comma 1 dell'art. 5, al comma 1 dell'art. 6, alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 nonché l'importo dei rimborsi di cui alla lettera b) del comma 1 ed al comma 2 dell'art. 7;
- a stabilire le modalità per la presentazione delle richieste di contributo di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 comma 1 lettera a);
- a stabilire le modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei benefici previsti al comma 1 lettera b ed al comma 2 dell'art.7;
- a stabilire la possibilità di liquidazione di anticipazioni dei contributi ammissibili nonché la misura percentuale delle anticipazioni concedibili;
- ad individuare le modalità di erogazione dei fondi alle Province per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 5 e 7.

ARTICOLO 10

(Competenze della Giunta regionale)

1. Ogni anno, entro il 31 marzo, la Giunta regionale provvede a determinare l'elenco delle manifestazioni zootecniche per le quali sono concedibili gli incentivi previsti dall'art. 7.

ARTICOLO 11

(Competenze delle Province)

1. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative agli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 5 e 7, provvedendo:

- a) alla ricezione delle domande di contributo;
- b) alla determinazione della spesa ammissibile;
- c) alla concessione del contributo;
- d) alla liquidazione parziale e totale del contributo.

ARTICOLO 12

(Altri soggetti)

1. Le attività ed i compiti non attribuiti alla competenza della Regione e delle Province sono svolti dai seguenti soggetti:

- a) Associazioni Provinciali Allevatori (A.P.A.);
- b) Unione Regionale Associazioni Toscane Allevatori (U.R.A.T.A.);

- c) Associazioni dei Produttori Zootecnici (A.P.Z.);
- d) Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana;
- e) Centri di produzione di materiale seminale;
- f) Università degli Studi Toscane;
- g) Istituti di ricerca abilitati dall'ordinamento;

2. La Giunta regionale individua, fra i soggetti di cui al primo comma, quelli competenti allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria e statale.

ARTICOLO 13 (Finanziamento)

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

- a) per l'anno 1997 mediante la seguente variazione di bilancio, per analogo importo di competenza e di cassa:
 - spese in diminuzione

Capitolo 50060

Fondo globale e finanziamento spese ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento artt. 38 - 87 LR 6.5.1977 n. 28)

Lire 1.100.000.000

- spese di nuova istituzione

Capitolo 21735

Spese per le attività di miglioramento genetico delle specie di interesse zootecnico di cui agli artt. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 e 8 della LR 1/98

Lire 1.100.000.000

- b) per gli anni successivi mediante le leggi che approvano annualmente il bilancio regionale.

ARTICOLO

14

(Norma transitoria)

1. Per l'anno 1997 le funzioni di cui all'articolo 11 sono esercitate dalla competente struttura della Giunta regionale, limitatamente all'assunzione degli impegni di spesa ed alla liquidazione delle anticipazioni sui contributi.